

20 GENNAIO 2023

AGRICOLTURA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Seminario in agricoltura
in ricordo del Rag. Gianpaolo Tosoni



Evento formativo organizzato da



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA ASPETTI CIVILISTICI

Notaio Cristiano Casalini

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Con l'espressione "passaggio generazionale d'impresa", si indica, nel linguaggio economico-giuridico, una serie di operazioni, idonee a garantire la successione, *inter vivos* o *mortis causa*, nell'esercizio, diretto o indiretto, dell'impresa.

Il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate è assai ampio, comprendendo:

- circolazione dell'azienda
- circolazione delle partecipazioni societarie,

con finalità della trasmissione dei beni di primo o di secondo grado

- ❖ solitamente non corrispettiva o non onerosa
- ❖ talvolta onerosa (punto di debolezza: necessità di procurarsi risorse finanziarie adeguate),

a favore di uno o più discendenti.

Quindi si realizza attraverso diversi strumenti giuridici, tra loro anche variamente combinati, da armonizzare però con le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali

ALCUNI OSTACOLI GIURIDICI DI CUI TENER CONTO

- inadeguatezza del diritto successorio ad assecondare le esigenze di trasmissione dei patrimoni più consistenti e complessi
- disciplina dei patti successori art. 458 c.c. "**Divieto di patti successori** *Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (**patti istitutivi**). E' del pari nullo ogni patto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (**patti dispositivi**), o rinuncia ai medesimi (**patti rinunciativi**)"*
- norme poste a tutela dei **legittimari** (tra cui l'azione di riduzione) ed il principio di unitarietà della successione *mortis causa* con riferimento all'apertura della stessa **v. TABELLA QUOTE RISERVATE E DISPONIBILI**
- disciplina delle **donazioni**, dirette o indirette, a figli, loro discendenti e coniuge, come **anticipazioni sulla successione**; in particolare (oltre all'azione di riduzione) l'istituto della **collazione** (artt. 737 ss. c.c.) e quindi l'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni ricevuti in donazione dal *de cuius* o del loro valore

Esempio: se testatore lascia un patrimonio di 150 e al figlio Primo ha donato in vita l'azienda (il cui valore al momento dell'apertura della successione è di 30), mentre per testamento ha disposto che a Primo spetti 1/3 e a Secondo 2/3 del patrimonio ereditario, occorre aggiungere al *relictum* ciò che è stato donato (quindi $150+30=180$) e procedere poi alla determinazione delle porzioni: Primo 60, Secondo 120. Se invece vi è stata dispensa dalla collazione le porzioni indicate nel testamento sono invece determinate sulla base del solo *relictum* (150): Primo 50, Secondo 100.

Coniuge e 3 figli (Primo, Secondo e Terzo), no testamento
Patrimonio lasciato dal *de cuius (relictum)* euro 150.000

- debiti euro 0

+ *donatum* euro 120.000  al figlio Primo

riunione fittizia totale euro 270.000

Quote riservate ai legittimari: $\frac{1}{4}$ e $\frac{2}{4}$ quindi $\frac{3}{12}$ al coniuge e $\frac{2}{12}$ a ciascun figlio (restanti $\frac{3}{12}$ quota disponibile euro 67.500)

Quote successione legittima: $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ quindi $\frac{3}{9}$ al coniuge e $\frac{2}{9}$ a ciascun figlio

In «soldoni»:

- ✓ al coniuge spettano euro 67.500 (in eredità ne trova solo 50.000, cioè i $\frac{3}{9}$ di 150.000, vale a dire la quota dovuta in base a successione legittima) e può chiedere a Primo euro 17.500
- ✓ a ciascun figlio spettano euro 45.000 (in eredità ne trovano solo 33.333, cioè i $\frac{2}{9}$ di 150.000, vale a dire la quota loro dovuta in base a successione legittima); Secondo e Terzo possono chiedere a Primo euro 17.500 ciascuno

IL TESTAMENTO

atto unilaterale, *mortis causa*, di natura personale solitamente avente contenuto patrimoniale

❖ VANTAGGI

- possibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, di decidere l'attribuzione e la ripartizione dei propri beni o diritti secondo volontà
- modificabilità, flessibilità, revocabilità fino all'ultimo istante di vita (se si mantiene capacità di testare)

❖ SVANTAGGI

- il programma desiderato si realizza *post mortem*
- incompletezza, alterabilità dell'olografo
- esperibilità dell'azione di riduzione da parte dei legittimari
- la successione brucia il valore fiscale rivalutato delle partecipazioni

LA DONAZIONE

contratto disciplinato da art. 769 Cod. Civ. con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione

❖ VANTAGGI

- programma si realizza istantaneamente (anticipazione effetti successione); si sfrutta quale costo fiscale della partecipazione quello sostenuto dal donante

❖ SVANTAGGI

- si anticipano le spese (imposte e notaio), effetti irrevocabili (ma possibile risoluzione per mutuo dissenso)
- impugnazione per lesione di legittima; problema circolazione beni o diritti di provenienza donativa) v. slide seguente

Se la donazione riguarda COSE MOBILI (ma quindi anche per «*universitas*» AZIENDA) l'art. 782 c.c. richiede che nello stesso atto o in una nota a parte le stesse siano specificate e ne sia indicato il valore

DONAZIONE DENARO prassi bonifico (nullità per mancanza forma solenne)
Cass. 27.7.2017 n. 18725

DISPENSA DA COLLAZIONE e/o DA IMPUTAZIONE EX SE

LE AZIONI DI RIDUZIONE E DI RESTITUZIONE

ARTICOLI 561 e 563 COD. CIV.

RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

AZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA DAI DONATARI SOGGETTI A RIDUZIONE

La “**mela avvelenata**” delle donazioni di quote sociali ?

CENNI SULLE DONAZIONI INDIRETTE (es. contratto a favore del terzo, cointestazione c/c o buoni postali fruttiferi, pagamento di obbligazione altrui, corrispettivo inferiore/superiore al valore del bene trasferito, rinuncia abdicativa, combinazione di più atti e negozi) pur esse soggette a **collazione** ex art. 737 c.c.; pochi cenni sulla contestata soggezione alla azione di restituzione verso il terzo avente causa e i *revirement* della Cassazione (Cass. 11496/2010, 4523/2022 e 35461/2022)

SOCIETA' (ma anche associazione professionale) TRA DEFUNTO ED EREDE: **collazione** e condizioni per l'applicazione della norma (trascurata) dell'art. **743 c.c.** ma riguardante FENOMENO CHE HA FREQUENTEMENTE RAPPRESENTATO LA MODALITA' DI ATTUAZIONE DE PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL'IMPRESA AGRICOLA DIRETTO-COLTIVATRICE (e nella piccola impresa commerciale o artigiana) più che il patto di famiglia (di cui oltre)

COME INTERPRETARE L'ART. 743 C.C. ?

- ✓ **743** ricomprende utili conseguiti, incrementi quantitativi quota, liquidazione quota (risultati economici vantaggiosi della partecipazione alla società)
- ✓ **737** riguarda gli apporti in società effettuati dal defunto attingendo dal proprio patrimonio

Il termine FRODE va interpretato nel senso di "non meritevolezza economica" misurata secondo gli standard di una contrattazione tipica fra soci sul mercato (secondo una VALUTAZIONE DINAMICA)

✓ quindi "frode" da intendersi come scelta distributiva dei risultati dell'attività comune (societaria o associativa) non conforme alle pratiche e alle valutazioni che sarebbero state applicate sul libero mercato fra soggetti estranei, quindi VANTAGGIO ECONOMICO IMMÉRITATO

✓ ma anche – oltre ad utili e quota di liquidazione - i compensi concessi in qualità di amministratore ad un coerede che non partecipa fattivamente all'amministrazione, oppure il maggior compenso ricevuto rispetto a quello "normale" a condizioni di mercato in altra società

✓ e pure un utile non proporzionato all'apporto del coerede socio d'opera

DONAZIONE DI AZIENDA (O SUO RAMO)

Forma tipica con cui l'imprenditore individuale attua in vita il passaggio generazionale d'impresa. Come già visto è un contratto retto da causa liberale regolato dall'art. 769 e ss. Cod. Civ.: una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte (donatario) senza conseguire alcuna controprestazione in cambio.

Le criticità sono già state evidenziate e si ampliano in presenza di più legittimari

PER DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ' CON **RISERVA DI USUFRUTTO**
A FAVORE DEL DONANTE va ricordato che in ipotesi di riunione fittizia non si tiene conto della riserva di usufrutto e pertanto **si calcola il valore della piena proprietà** (valore al tempo dell'apertura della successione).

(E in caso di PATTO DI FAMIGLIA con cui si trasferisca al beneficiario il diritto di nuda proprietà dell'azienda, ai fini della liquidazione del valore della quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, si deve tener conto del valore di piena proprietà di quanto trasferito).

AFFITTO DI AZIENDA

Solitamente utilizzato per "prova" e quando c'è distanza di valutazione e di possibilità finanziarie tra proprietario/affittante ed affittuario.

Rende con gradualità più agevole la cessione e quindi la realizzazione del trasferimento definitivo.

In ambito "pianificazione successione" assume rilevanza in 2 circostanze ricorrenti:

- azienda da trasferire gravata da debiti rilevanti (cfr. art. 2560 co. 2 c.c.)
- necessità di avere un periodo di monitoraggio delle capacità imprenditoriali del discendente

CONFERIMENTO DI AZIENDA

- ☐ in una società preesistente
oppure
- ☐ di nuova costituzione (c.d. *NewCo*)

in questo modo:

- a) l'imprenditore conferente passa da una gestione diretta (l'esercizio in forma individuale) ad una indiretta dell'attività (ossia, mantenendo, almeno per un certo periodo, le partecipazioni nella società ed esercitando i diritti connessi)
- b) l'imprenditore procede, successivamente, alla cessione delle partecipazioni ricevute (e dismette la gestione, anche indiretta)

ASPETTI INTERESSANTI DA EVIDENZIARE

- 1) la **relazione tecnico-economica** e la **situazione patrimoniale** di riferimento
- 2) le **attribuzioni non proporzionali** ai discendenti rispetto ai loro conferimenti (e quindi le eventuali LIBERALITA' INDIRETTE attuate mediante apporti eseguiti per spirito di liberalità dal genitore, che saranno oggetto di collazione ex art. 737 c.c.) oppure la sottovalutazione volontaria del conferimento del genitore

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA **RELATIVA ALL'AZIENDA AGRICOLA "X"**

Il sottoscritto TIZIO, nato a ... il ... e residente in ... (codice fiscale ...), in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA "X" (oppure: in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale), procede alla redazione della relazione tecnico economica di stima del patrimonio netto della stessa con riferimento alla data del ../../..

L'Azienda oggetto della presente valutazione è dotata di una propria autonoma organizzazione produttiva, sia per quanto riguarda l'ubicazione dei terreni condotti e dei fabbricati utilizzati, sia per quanto riguarda la dotazione di macchinari ed attrezzature, sia per quanto riguarda l'indirizzo culturale.

L'AZIENDA AGRICOLA "X" ha sede in ... e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di ... nella sezione speciale delle imprese agricole individuali: numero REA ... PEC ... L'Azienda è inoltre titolare di partita IVA n. ..., di matricola AGEA n. ... e ha Libretto elettronico UMA. L'Azienda esercita le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ed in particolare ...

(eventualmente: I terreni sono condotti parte in proprietà e parte in affitto.)

I terreni in proprietà sono siti nei Comuni di ...:

- fondo rustico di Ha ... valore euro ...
- fondo rustico di Ha ... valore euro ...

Gli immobili sono dettagliatamente illustrati nella **perizia** redatta in data ../../.. da ... con studio in ..., conservata agli atti del conferente.

I terreni in affitto sono siti nei Comuni di ... come da contratti ...

L'Azienda è titolare delle seguenti partecipazioni: ... (eventualmente: e del Marchio registrato ... n. ...)

Altre indicazioni utili: ... (esempio indicazione Titoli PAC ...)

Vengono conferite inoltre attrezzature di campagna (Allegato 1) nonché trattori e veicoli (Allegato 2) e inoltre ... (Allegato 3)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

TERRENI E FABBRICATI	euro
MACCHINARI	euro
ATTREZZATURE	euro
IMPIANTI	euro
AUTOCARRI	euro
TRATTRICI	euro
RICAMBI	euro
SCORTE e GIACENZE	euro
ANTICIPAZIONI COLTURALI	euro
CREDITI CLIENTI	euro
CASSA E BANCHE	euro
INDENNIZZI ASSICURATIVI	euro
PARTECIPAZIONI	euro
MARCHIO	euro
CREDITI PAC AVEPA	euro

TOTALE	euro
---------------	-------------

PASSIVITA'

FONDO TFR	euro
DEBITO VS BANCA ...	euro
DEBITO VS BANCA ...	euro
CAMBIALI AGRARIE c/o ...	euro
FORNITORI	euro

TOTALE	euro
---------------	-------------

PATRIMONIO NETTO	euro ...
-------------------------	-----------------

TOTALE A PAREGGIO	euro ...
--------------------------	-----------------

Il valore netto patrimoniale dell'AZIENDA AGRICOLA "X" ammonta pertanto a euro ... arrotondato per difetto a euro ...

GOVERNANCE E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Al tempo stesso, però, il conferimento di azienda si presta ad essere utilizzato quale momento di una più articolata operazione giuridico-economica, mediante la quale pianificare il passaggio generazionale.

- A) conferimento dell'azienda** (comprensiva di immobili o meno) in società **con successiva donazione delle partecipazioni**
- B) donazione** dell'azienda ai familiari e **successivo conferimento dell'azienda in società**
- C) donazione dell'azienda** da parte dell'imprenditore individuale **alla società costituita dai propri figli** (pur frequente è da sconsigliare)

Di qui la necessità di intervenire anche sui patti sociali, gli statuti, la governance (amministratori terzi anche nelle società di persone?)

Quando l'impresa è organizzata in forma societaria l'ingresso delle nuove generazioni implica la necessità di conciliare due contrapposte esigenze:

- 1) ripartire la proprietà delle partecipazioni fra i discendenti
- 2) definire le posizioni gestorie, in modo da assicurare continuità e stabilità di governo

TRASFERIMENTO *INTER VIVOS* O *MORTIS CAUSA* DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 2252 c.c. unanimità, salvo diversa convenzione, per modifiche patti sociali

Art. 2284 c.c. (*Morte del socio*) - *Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*

Art. 2322 c.c. per la quota acc.te di SAS *"La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte"*

CLAUSOLE STATUTARIE

NELLE SOCIETA' DI PERSONE

- Clausole di continuazione facoltative
- Clausole di continuazione obbligatorie
- Clausole di continuazione automatiche o di successione
- Clausole di consolidazione pure (invalidi) e impure (prevedono diritto alla liquidazione della quota tenendo conto del valore effettivo della stessa o secondo criteri determinati)

NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

- ❖ Nelle SpA v. artt. 2355-*bis* comma 3 + 2437-ter c.c. + 2437-*sexies*
- ❖ Nelle Srl v. artt. 2469 + 2473 c.c. + le potenzialità dell'art. 2468 co. 3 "diritti particolari" + riscattabilità quote Srl (Massima MI 17.5.2016)

DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

La questione della determinazione del valore delle quote di s.s. agricola titolate di immobili, in assenza di bilancio o inventario (valore immobili = valore reale da perizia o valore catastale rivalutato?) e art. 16 TUS (applicabile anche ai fini dell'imposta sulle donazioni, in virtù del richiamo contenuto all'art. 56, comma 4)

PATTO DI FAMIGLIA

Art. 768-bis c.c. (Nozione) - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

OBIETTIVI E FINALITA':

- ⇒ consentire all'imprenditore di pianificare il passaggio generazionale e trasferire i beni produttivi (azienda o partecipazioni) a quello/i dei suoi discendenti che egli considera idoneo/i per continuare l'impresa (eventualmente ripartendo i ruoli tra i più discendenti);
- ⇒ pianificare gradualmente il passaggio generazionale consentendo all'imprenditore di verificarne in vita l'esito;
- ⇒ consentire all'imprenditore di attuare la sua successione in modo da pregiudicare il meno possibile i propri legittimari salvaguardano, al contempo, l'efficienza dell'impresa;
- ⇒ evitare controversie tra gli eredi (dato che il patto di famiglia è da tutti condiviso e concordato).

VANTAGGI: preclusione dell'azione di riduzione ed esclusione obbligo di collazione + cristallizzazione dei valori alla data del "Patto di Famiglia" (si evita il problema della volatilità del valore del bene produttivo che si avrebbe effettuando una donazione: avviamento oggettivo e soggettivo)

INQUADRAMENTO GIURIDICO E SPUNTI DI DISCIPLINA

Il patto di famiglia è un contratto *inter vivos*, tipico, a titolo gratuito, con finalità tipiche ed anche divisionali, avente ad oggetto:

- A. il **trasferimento**, in tutto o in parte, dell'azienda e/o della partecipazione societaria dall'imprenditore al discendente (o a più discendenti); piena proprietà/usufrutto/nuda proprietà ... (previa attenta verifica)
- B. la **liquidazione** da parte del discendente assegnatario "continuatore" agli "altri partecipanti al contratto" (cioè tutti coloro che al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all'imprenditore) di quanto loro spetta (cioè la somma corrispondente al valore della ipotetica quota di legittima), mediante versamento di una somma di denaro (risorse personali o finanziamento bancario), anche in modo dilazionato, o in natura (mediante il trasferimento di propri immobili o partecipazioni o altri beni);
- C. l'**attribuzione convenzionale** di un valore a tale bene (stima peritale?);
- D. l'**eventuale rinuncia**, totale o parziale, di tali "altri partecipanti" alla liquidazione (art. 768-*quater* comma 2 c.c.);
- E. l'**eventuale assegnazione** (mediante donazione) da parte dell'imprenditore agli "altri partecipanti" di beni a riduzione/scomputo del loro diritto alla quota di legittima.

PATTO DI FAMIGLIA E AZIENDA AGRICOLA

È ovviamente possibile che oggetto del patto di famiglia sia non soltanto un'azienda commerciale, ma anche un'azienda agricola (a condizione che si tratti di azienda e non già di mera alienazione del fondo rustico, ancorché corredato da scorte o pertinenze) senza che venga in alcun modo in rilievo la disciplina relativa alla c.d. **prelazione agraria** dei confinanti o dell'affittuario del fondo su cui viene esercitata l'attività aziendale. Il trasferimento dell'azienda agricola tramite patto di famiglia non costituisce, infatti, atto a titolo oneroso.

Diversa è l'ipotesi in cui si trasferisca il fondo in attuazione dell'obbligo di liquidazione in natura alla quale il discendente assegnatario è tenuto in favore dei legittimari non assegnatari. In questo caso, due sono le possibili soluzioni, a seconda di come si intenda qualificare l'attribuzione disposta dal discendente assegnatario:

- 1) se si ritiene che essa costituisca un negozio giuridico intimamente connesso al patto di famiglia, venendo esso stesso a costituire un atto a titolo gratuito, si potrebbe giustificare l'inapplicabilità del diritto di prelazione.
- 2) viceversa, se si ritiene che il trasferimento del diritto di proprietà del fondo rustico disposto dal discendente assegnatario dell'azienda in favore del legittimario non beneficiato - allo scopo esclusivo di liquidarne il diritto di legittima - non costituisca un trasferimento attuato per mero spirito di liberalità, dovrà necessariamente tenersi conto del diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge.

CRITICITA'

1. Con riguardo ai **soggetti**: il trasferente deve essere necessariamente un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c.? **NO (importante che sia titolare anche se non gestisce direttamente)**. E' possibile stipulare un patto di famiglia senza l'intervento di taluno dei legittimari? **NO (con distinguo)**. E' ammessa la procura per partecipare?
2. Con riguardo all'**oggetto**: il patto di famiglia può riguardare qualsiasi partecipazione societaria o debbono porsi delle limitazioni? **ESCLUSE SOCIETA' (ANCHE S.S.) DI MERO GODIMENTO**. E' utilizzabile anche per partecipazioni sociali "non di riferimento"? **SI' in linea di massima senza distinzioni quantitative e qualitative (diverso però aspetto fiscale)**
3. Con riguardo agli **effetti**: alla morte del disponente quanto è stato oggetto del patto di famiglia deve essere considerato nella riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.? **SI'**.
4. Con riguardo alla **liquidazione dei legittimari non assegnatari**: se vi procede direttamente il disponente con propri beni, si è nell'ambito del patto di famiglia (in tal caso c.d. "verticale") e gli effetti sono gli stessi? **NO**
5. Se sopraggiungono altri discendenti o il **disponente si risposa o tra i discendenti vi sono minori o incapaci o ... il prescelto muoia, si ammali o voglia fare altro?**



TRUSTS, FONDAZIONI E ALTRO

TRUSTS INTERNI

L. 16.10.1989 n. 364 (in vigore da 1.1.1992) di ratifica Convenzione dell'Aja 1.7.1985

Vincolo di destinazione da cui scaturisce l'effetto della segregazione patrimoniale idoneo alla realizzazione degli **obiettivi** di tutela dell'integrità del patrimonio aziendale in presenza di molteplici eredi con capacità o interessi diversi, impermeabilità nei confronti di familiari indesiderati, scelta successiva di chi sarà il vero continuatore nell'impresa di famiglia e mantenimento del controllo da parte del fondatore fino alla sua morte o "pensione".

Utilizzabile in sostituzione della prassi radicata del trasferimento della nuda proprietà delle azioni/quote ai discendenti con riserva di usufrutto in capo al fondatore e mantenimento in capo all'usufruttuario del diritto di voto:

- intestazione unitaria delle azioni in capo al Trustee
- regolamentazione, attraverso l'atto istitutivo del Trust, delle modalità di gestione e dell'esercizio dei diritti sociali
- segregazione delle partecipazioni di cui è stato dotato il Trust
- garanzia della continuità della politica aziendale e delle strategie imprenditoriali
- garanzia della professionalità del Trustee e tutela del Disponente (Settlor) e dei Beneficiari tramite la previsione del Guardiano (Protector) che affianca il Trustee nella gestione del patrimonio in Trust per controllarne l'operato
- relativo trattamento fiscale di favore del trasferimento delle partecipazioni rispetto al trasferimento con riserva di usufrutto

FONDAZIONI (es. FONDAZIONE GIORGIO ARMANI per realizzare progetti di utilità pubblica e sociale e contestualmente assicurare la stabilità del Gruppo)

ALTRO CONFRONTO TRA PATTO DI FAMIGLIA E *TRUST*

Carattere peculiare del PATTO DI FAMIGLIA è, come visto, la disattivazione dei meccanismi della riduzione e della collazione a tutela dei legittimari, in vista della stabilità e definitività degli assetti proprietari che conseguono al patto stesso.

Ciò non accade, invece, nel caso in cui si ricorra al *TRUST* e pertanto, laddove alla morte del disponente risultino lesi i diritti dei legittimari, questi potranno esperire tutti i rimedi loro accordati dalla legge al fine di reintegrare la quota di riserva (cfr. Convenzione dell'Aja 1.7.1985 artt. 15 e 18).

Non sembra, dunque, possibile utilizzare lo strumento del *trust* e disattivare i meccanismi di tutela dei legittimari, né sembra applicabile analogicamente la disciplina del patto di famiglia, neanche laddove si congegnasse il *trust* in modo da ricalcare il più possibile le caratteristiche del patto stesso, vista la sua eccezionalità nel prevedere questo meccanismo di deroga alla tutela della legittima. Di conseguenza, ove si ricorra al *trust* per disporre il passaggio generazionale dell'impresa (in alternativa al patto di famiglia), pur godendo il *trust* di una maggiore flessibilità nella gestione del trasferimento, il disponente non potrà impedire ai suoi legittimari, laddove risultino lesi o pretermessi, di avvalersi dei rimedi stabiliti dall'ordinamento italiano.

Rimane soltanto la possibilità per costui di cercare di prevenire il rischio che le finalità del *trust* siano vanificate da eventuali azioni dei legittimari, facendo in modo che i loro interessi economici legati al *trust* siano maggiori o potenzialmente maggiori dell'entità della loro pretesa giudiziale, ad esempio: * corrispondendo loro le rendite dell'attività imprenditoriale ovvero * attribuendo al *trustee* beni ulteriori rispetto a quelli produttivi e destinati ad essere trasferiti ai legittimari diversi da colui al quale verrà trasferita, all'esito della gestione, l'azienda, e § prevedendo, di riflesso, la perdita di tali benefici in caso di azione contro il *trustee*.

ALTRE IPOTESI O STRUMENTI ALTERNATIVI

- a) c.d. **"family buy out"** (avente però natura onerosa) con cui il discendente compra l'azienda anche se sfornito della finanza necessaria facendo ricorso al finanziamento bancario, concedendo in garanzia l'azienda stessa (o le quote sociali) e provvedendo al rimborso del finanziamento mediante il *cash flow* generato dall'azienda acquistata
- b) c.d. **"rent to buy"** d'azienda cioè combinazione fra un contratto d'affitto d'azienda ed un preliminare di vendita della stessa oppure un'opzione di acquisto (anche questo contratto ha natura onerosa)
- c) scioglimento della società costituitasi tra eredi o beneficiari dell'azienda con **assegnazione** ad uno dei soci
- d) donazione o successione *mortis causa* dell'azienda ad una pluralità di soggetti e successiva **regolarizzazione della società di fatto**
- e) c.d. **"trasformazione" di società in impresa individuale** = morte cessione quota e recesso/scioglimento/assegnazione azienda al socio superstite (imposta fissa di registro; imposte ipo-catastali proporzionali perché la previsione dell'imposizione fissa per tali imposte riguarda solo il caso del conferimento di azienda e non anche dell'assegnazione) cfr. Ris. A.E. n. 47/E del 3.4.2006
- f) «trasformazione» di impresa individuale in società = conferimento di azienda

	QUOTE RISERVATE	QUOTA DISPONIBILE	QUOTE SPETTANTI SUCCESSIONE LEGITTIMA
SOLO CONIUGE	1/2	1/2	1/1
CONIUGE + 1 FIGLIO	1/3 coniuge 1/3 figlio	1/3	1/2 coniuge 1/2 figlio
CONIUGE + 2 o più FIGLI	1/4 coniuge 2/4 figli	1/4	1/3 coniuge 2/3 figli
CONIUGE + ASCENDENTI	1/2 coniuge 1/4 ascendenti	1/4	2/3 coniuge 1/3 ascendenti
FIGLIO UNICO	1/2	1/2	1/1
DUE o più FIGLI	2/3	1/3	1/1 (in parti uguali)
SOLO ASCENDENTI	1/3	2/3	1/1 (in parti uguali)
CONIUGE + ASCENDENTI + FRATELLI	1/2 coniuge 1/4 ascendenti	1/4	2/3 coniuge 1/3 ascen. e frat. (min ¼ ascendenti)
CONIUGE + FRATELLI	1/2 coniuge	1/2	2/3 coniuge 1/3 fratelli
ASCENDENTI + FRATELLI	1/3 ascendenti	2/3	1/1 in parti uguali (min ½ ascendenti)
FRATELLI		1/1	1/1 (in parti uguali)

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**

c.casalini@veronanotai.it
www.veronanotai.it